

Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

Art. 65

(Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 66 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: (Informazioni, orientamento e animazione);

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72.>>;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.>>.